



## INFORMAZIONI GENERALI

### CENTRO PRENOTAZIONI

L'assistenza Blu Hotels è continua: il personale residente in struttura è sempre a completa disposizione per ogni necessità.

Al numero verde 800238530, i clienti Blu Hotels potranno ricevere assistenza e chiarimenti relativi alle proprie pratiche di prenotazione.

### SUPPLEMENTI

I supplementi obbligatori, facoltativi e le tessere club dovranno essere saldati all'arrivo in hotel prima della consegna della camera.

### RIDUZIONI BAMBINI E PIANI FAMIGLIA

Negli alberghi sarà verificata, con il documento d'identità, la corretta applicazione dello sconto confermato in fase di prenotazione. In caso di non corrispondenza delle età dei bambini e di scorretta applicazione dello sconto, il pagamento del conguaglio verrà richiesto direttamente in loco, all'arrivo.

### SPECIALE COPPIE E SETTIMANE BLU

Le promozioni "settimane blu" e "speciale coppie" sono riservate alle coppie che prenotano in camere doppie e saranno applicate, non conteggiando l'ultima/e notte/i di soggiorno a seconda della promozione. Non è possibile usufruire di questa promozione in presenza di infant o bambini in terzo e quarto letto.

### SPECIALI SINGLE

Le riduzioni dei bambini sono valide anche se sistemati in camera doppia con un solo adulto.

### QUOTE APERTURA PRATICA

Le quote di apertura pratica comprendono i costi fissi di prenotazione, sono fisse e non rimborsabili.

### VARIAZIONE E ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE

Eventuali cambiamenti prima della partenza del cliente (cambio nome, cambio data di partenza, cambio destinazione) o annullamenti per prenotazioni già confermate, sono soggette a spese di variazione e penali di annullamento, il cui importo, qualora non chiaramente indicato sul catalogo o sulla conferma di prenotazione, verrà comunicato dai nostri uffici prenotazione al momento della richiesta.

Per soggiorni di minimo 7 notti, Blu Hotels offre la polizza di annullamento inclusa nel prezzo delle quote di apertura pratica. La polizza è su richiesta e a pagamento per soggiorni inferiori alle 7 notti e dovrà essere richiesta al momento della conferma pratica.

### SISTEMAZIONE

In tutte le strutture Blu Hotels, la sistemazione è prevista in camere fornite di servizi individuali. Quando non diversamente specificato, la sistemazione in camere tripla è sempre da intendersi come doppia con l'utilizzo di letto aggiunto; la sistemazione in camera quadrupla è sempre da intendersi come doppia con l'utilizzo di due letti aggiunti.

Si consiglia di verificare la tipologia di camera nella descrizione di ogni singolo albergo.

### DOCUMENTI D'IDENTITÀ

È necessario presentare all'arrivo, all'atto della registrazione obbligatoria alberghiera, i documenti di riconoscimento di tutto il nucleo familiare, carta d'identità o passaporto in corso di validità.

Anche per i minorenni vi è l'obbligo della presentazione di un documento di riconoscimento, codice fiscale o tessera sanitaria.

La struttura è tenuta a chiedere la differenza costi qualora l'età non corrisponda a quella comunicata all'atto della prenotazione.

### ARRIVI E PARTENZE

I clienti che prenotano la pensione completa, inizieranno il soggiorno con la cena del giorno di arrivo e termineranno con il pranzo del giorno di partenza.

Eventuale arrivo con pranzo sarà considerato pranzo supplementare e dovrà essere quotato come servizio extra.

Il trattamento di mezza pensione prevede la prima colazione e la cena. In caso di arrivo in albergo dopo le ore 20.00, è apprezzata la segnalazione che il cliente vorrà trasmettere alla struttura.

### ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE CAMERE

L'assegnazione delle camere viene effettuata a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo in albergo e dovrà essere rilasciata entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

### MINI CLUB

Il mini club, dove previsto, è un servizio riservato ai bambini nell'età compresa tra i 4 e i 12 anni. Il mini club si intende come intrattenimento per bambini secondo programma di animazione.

### FRIGOBAR

Il frigobar in alcune strutture Blu Hotels è riempito su richiesta.

### ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA

In tutte le strutture Blu Hotels sono ammessi animali di piccola taglia con supplemento giornaliero. È necessaria la documentazione sanitaria dell'animale.

### ASSISTENZA

Per qualsiasi problematica possa nascere durante la vacanza, Blu Hotels ha dedicato un numero riservato 199-240121.

Estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte dal Tour Operator a favore degli Assicurati, che viene rilasciato dal Contraente stesso per rendere note le condizioni convenute con Chartis Europe. L'operatività del presente documento è subordinata alla validità delle Polizza.

## POLIZZA DI ANNULLAMENTO SOGGIORNO

### TABELLA DELLE GARANZIE

Annullamento o modifica del viaggio

### IMPORTI E MASSIMALI

Massimale per Assicurato:	€ 6.000
Massimale per Sinistro:	€ 30.000
Franchigia per Sinistro:	€ 45

### DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA

L'Assicurato sottoscrive la garanzia nel giorno di acquisto del viaggio, fermo il versamento di un acconto o del saldo all'operatore turistico, o al più tardi prima che abbia inizio l'applicazione delle penali di annullamento.

La garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato aderisce al presente contratto in conformità alle informazioni riportate nelle condizioni particolari di assicurazione ed è operante 24 ore su 24.

La copertura cessa all'inizio del viaggio di andata, nel momento in cui l'Assicurato effettua la registrazione presso i banchi di accettazione dell'impresa di trasporto oppure, se l'Assicurato utilizza un mezzo di trasporto individuale, nel momento in cui l'Assicurato arriva nel luogo di soggiorno.

### NATURA DELLA GARANZIA

La garanzia prevede il rimborso di tutte le spese di annullamento o di modifica del viaggio prima della partenza, entro i limiti degli importi e al netto della franchigia indicati nella "Tabella delle garanzie", rimasti in carico dell'Assicurato e fatturati dalla contraente in applicazione delle condizioni particolari di vendita, al netto delle tasse aeroportuali, dei premi assicurativi e delle spese di sinistro, nel caso in cui l'Assicurato sia impossibilitato a partire per uno dei seguenti motivi:

1. decesso, infortunio o malattia grave, ricovero ospedaliero:
  - dell'Assicurato, del coniuge di diritto o di fatto, dei suoi ascendenti, discendenti o di quelli del coniuge, di suoceri, suocere, fratelli, sorelle, cognati o cognate, generi, nuore ovvero del tutore legale dell'Assicurato, nonché di qualunque persona che viva abitualmente con l'Assicurato;
  - delle persone che accompagnano l'Assicurato durante il viaggio;
  - qualora l'Assicurato desideri comunque partire, la garanzia prevede il rimborso delle spese supplementari di hotel derivanti da detto annullamento entro il limite dell'importo di indennizzo che sarebbe stato versato all'Assicurato nel quadro della garanzia annullamento;
  - del sostituto professionale dell'Assicurato o della persona a cui sono affidati in custodia i figli minorenni o disabili dell'Assicurato.

L'Assicurato e il coniuge beneficiano inoltre della copertura in caso di:

2. danni materiali rilevanti arrecati alla loro abitazione o ai locali professionali di loro proprietà ovvero da loro affittati o occupati a titolo gratuito, che risultino distrutti per oltre il 50% e richiedano assolutamente la loro presenza in loco al fine di attuare i necessari interventi conservativi;
3. licenziamento per motivi economici, a condizione che la procedura non sia stata avviata prima dell'acquisto del viaggio;
4. stato depressivo, malattia psichica, nervosa o mentale che determini un ricovero ospedaliero di oltre 4 giorni consecutivi;

5. stato di gravidanza non noto al momento dell'iscrizione al viaggio e che costituisca di per sé una controindicazione al viaggio, gravidanza patologica, aborto spontaneo, aborto terapeutico, parto e relativi postumi, verificatisi entro l'8° mese di gestazione;

6. ottenimento di un impiego stipendiato o ammissione a uno stage retribuito prima della partenza mentre l'Assicurato e il Coniuge erano iscritti alle liste di collocamento come disoccupato, ad esclusione di proroga o rinnovo di un contratto di lavoro o stage;

7. cambiamento professionale che li costringa ad effettuare un trasloco, a condizione che la procedura non sia stata avviata prima dell'acquisto del viaggio;

8. modifica o cancellazione, ad opera del datore di lavoro, del periodo di ferie precedentemente concesso per il viaggio, fermo restando che sarà applicata una franchigia minima pari al 25 % dell'ammontare dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore, ad esclusione dei liberi professionisti, dei responsabili e dei legali rappresentanti di un'azienda;

9. convocazione ad un esame universitario di recupero in una data rientrante nel periodo previsto per il viaggio, a condizione che il mancato superamento dell'esame non sia noto al momento dell'acquisto del viaggio;

10. convocazione in una data rientrante nel periodo previsto per il viaggio e non nota al momento dell'acquisto del viaggio, che non possa essere rinviata e che richieda la sua presenza per una delle seguenti ragioni amministrative:

- convocazione in vista dell'adozione di un minore,
- convocazione in qualità di testimone o giurato di Corte d'Assise,
- convocazione per un trapianto d'organo;

11. mancata concessione del visto turistico da parte delle autorità del paese scelto per il viaggio, a condizione che nessuna domanda sia stata precedentemente presentata e già rifiutata da dette autorità con riferimento ad un precedente viaggio;

12. danni gravi arrecati al loro veicolo, occorsi 48 ore prima della partenza, laddove il veicolo non possa più essere utilizzato per raggiungere il luogo di soggiorno;

13. smarrimento o furto di documenti di identità o di biglietti di trasporto assolutamente necessari per effettuare il viaggio, qualora il furto o lo smarrimento si verifichi 48 ore prima della data di partenza prevista, fermo restando che si applicherà una franchigia minima pari al 25% dell'ammontare dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore;

### PARTICOLARI MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO

Oltre alle disposizioni previste nel capitolo " procedure in caso di sinistro ", l'Assicurato, o il suo rappresentante, deve:

- informare immediatamente, salvo causa fortuita o di forza maggiore, l'Operatore turistico riguardo all'impossibilità di effettuare il Viaggio;

- il rimborso del Viaggio è calcolato in base alle penali di annullamento in vigore nella data della prima constatazione dell'evento che determina l'applicazione della garanzia. Qualsiasi evoluzione, anche se non prevedibile, della situazione dell'Assicurato non sarà presa in considerazione e rischia di penalizzare l'Assicurato;
- informare il centro di gestione tramite raccomandata, entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui l'Assicurato viene a conoscenza del sinistro. Trascorso tale termine, l'Assicuratore si riserva il diritto di applicare la decadenza della garanzia.

#### **SONO SEMPRE ESCLUSI DA TUTTE LE GARANZIE CONTRATTUALI:**

- i fatti causati o provocati intenzionalmente dall'Assicurato o dal beneficiario del contratto,
- le conseguenze del suicidio o del tentato suicidio dell'Assicurato,
- sommosse, tumulti popolari, effetti derivanti da una fonte di radioattività, epidemie, inquinamento, catastrofi naturali, eventi climatici,
- i sinistri derivanti da guerra civile o straniera, invasione, insurrezione, rivoluzione, utilizzo del potere militare o usurpazione di potere governativo o militare,
- i sinistri derivanti da qualsiasi atto terroristico: l'assicurazione non si applica alle perdite dirette o indirette derivanti da atti terroristici, ivi incluse tutte le misure adottate per impedire o difendersi da un atto terroristico, perpetrato o preparato,
- i sinistri derivanti direttamente o indirettamente da un'esposizione o da una contaminazione dovuta a sostanze nucleari, chimiche o biologiche indipendentemente dalle cause che vi hanno contribuito,
- l'assunzione di droghe, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non prescritti da un'autorità medica abilitata e le relative conseguenze,
- le conseguenze dello stato di ebbrezza dell'Assicurato, caratterizzato dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico pari o superiore a quello fissato dalla legge che regola la circolazione automobilistica del paese in cui si trova l'Assicurato al momento del sinistro.

#### **SONO PARIMENTI ESCLUSI GLI INFORTUNI CHE SI VERIFICANO NELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:**

- mentre l'Assicurato pratica uno sport a titolo professionale, pratica uno sport o partecipa ad una gara amatoriale che richiede l'impiego di un veicolo terrestre, aereo o acquatico a motore,
- mentre l'Assicurato utilizza, in qualità di pilota o passeggero, un ultraleggero, deltaplano, alianti, paracadute o parapendio,
- quando l'Assicurato partecipa a risse (salvo in caso di legittima difesa), atti criminosi, scommesse di qualsiasi natura.

#### **SONO ALTRESÌ ESCLUSE LE SPESE O PERDITE DOVUTE, INTERAMENTE O IN PARTE:**

- alle leggi, ai regolamenti o ai decreti pubblicati o emanati da qualsiasi governo o autorità pubblica;
- ai ritardi o alle modifiche dell'itinerario prenotato, ovvero a una prestazione relativa al viaggio prenotato che evidenzia nella sua totalità o in una sua parte una mancanza da parte di uno dei prestatori responsabili di tutto il viaggio prenotato o di una sua parte;
- al ritardo o alla modifica dell'itinerario prenotato a causa dell'annullamento temporaneo o permanente di un servizio o di un mezzo di trasporto pubblico in seguito alle istruzioni o raccomandazioni di qualsiasi pilota, governo o autorità pubblica, incluse in particolare le istruzioni o raccomandazioni di qualsiasi ministero dei trasporti, autorità portuale, compagnia aerea o equivalente. Tuttavia la presente esclusione non si applica ai ritardi, agli annullamenti e/o alle inter-

ruzioni causati dal temporaneo annullamento del servizio di un'impresa di trasporti pubblici per motivi meccanici e/o meteorologici qualora la durata del ritardo superi il periodo minimo garantito come definito nelle condizioni generali di assicurazione;

- qualsiasi interruzione di pagamento, errore o omissione di un tour operator, di un'impresa di trasporto o di un agente di viaggio;
- qualsiasi sommossa, sciopero (lock-out), blocco, azioni governative di qualsiasi paese o minaccia relativa ai suddetti eventi;
- qualsiasi sciopero o minaccia di sciopero che sia stata resa pubblica più di 24 ore prima della partenza prevista;
- questa polizza non fornisce copertura se stai viaggiando verso una specifica nazione o un'area relativamente alla quale il Ministero degli esteri della Repubblica Italiana abbia sconsigliato il viaggio.

#### **SPECIFICHE ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO**

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa :

- Infortunio o malattia pregresso(a);
- malattie nervose o mentali che determinino un ricovero ospedaliero di durata inferiore o pari a 4 giorni consecutivi;
- le interruzioni volontarie di gravidanza, le relative conseguenze e complicanze;
- gli annullamenti derivanti da visite periodiche di controllo e di osservazione;
- gli annullamenti conseguenti a una mancata vaccinazione imputabile a dimenticanza;
- gli annullamenti traenti origine dalla mancata presentazione, per qualsivoglia motivo, di uno dei documenti indispensabili per il viaggio, tranne nei casi previsti nell'ambito della presente garanzia;
- gli annullamenti ad opera dell'impresa di trasporto o dell'organizzatore, qualunque ne sia la causa.

#### **DENUNCIA DEL SINISTRO**

Per potere fruire al più presto dell'indennizzo, l'Assicurato, o il suo legale rappresentante, deve denunciare mediante raccomandata, non appena ne sia venuto a conoscenza, qualsiasi sinistro di natura tale da determinare l'applicazione delle garanzie contrattuali, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo: entro 5 giorni lavorativi per le garanzie "Annullamento o modifica del viaggio".

Ogni denuncia dovrà essere inviata al Centro di gestione dei sinistri al seguente indirizzo:

IGS SRL - Via ligabue 2, 04100 Latina su mandato dell'Impresa  
travelguard.it@travelguard.com (in italiano ed inglese)  
Telefono: +39 0773 623897 (in italiano)

A norma dell'art. 1915 del codice civile, in caso di mancata denuncia o di denuncia tardiva, le garanzie non saranno più prestate qualora l'Assicuratore stabilisca che tale ritardo gli abbia arrecato un danno, a meno che non venga dimostrato che, per causa fortuita o di forza maggiore, non sia stato possibile effettuare la denuncia entro il termine previsto. In caso di ritardo colposo nel denunciare il sinistro, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.



## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

### 1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.

Premesso che:

a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di 'pacchetto turistico' (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

### 2. FONTI LEGISLATIVE.

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.

### 3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA.

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore; estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo; cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;

### 4. PRENOTAZIONI.

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

### 5. PAGAMENTI.

La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

### 6. PREZZO.

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente

interventivi. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

### 7. RECESSO DEL CONSUMATORE.

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato - al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma - l'importo della penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

### 8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

### 9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzio-

ni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predefinita dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

## 10. SOSTITUZIONI.

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;

il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.

Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

## 11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.

Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

## 12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

## 13. REGIME DI RESPONSABILITÀ.

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

## 14. LIMITI DEL RISARCIMENTO.

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni

caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.

## 15. OBBLIGO DI ASSISTENZA.

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

## 16. RECLAMI E DENUNCE.

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

## 17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO.

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

## 18. FONDO DI GARANZIA.

È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

- a) rimborso del prezzo versato;
- b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).

## ADDENDUM

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI.

#### A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

#### B) CONDIZIONI DI CONTRATTO.

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiviet Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98.

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

Privacy. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.



## SCHEDA TECNICA

Condizioni Integrative di BLU HOTELS VIAGGI e TURISMO di BLU TRAVEL SRL  
Salò (BS) - Loc. Cunettone  
in via E. Fermi nr. 7/B.

### Pagamenti (art. 5)

Le pratiche si intendono confermate solo dopo l'incasso, quale acconto, del 30% dell'importo lordo dei servizi, maggiorato del totale delle quote d'iscrizione (non rimborsabili in caso di annullamento o modifica della pratica). Il saldo va versato non oltre i 20 giorni che precedono la data di partenza. Tutte le prenotazioni effettuate nei 30 giorni che precedono la data di partenza dovranno essere saldate per l'intero ammontare della proposta di compravendita al momento stesso della prenotazione.

### Prezzi (art. 6)

Gli importi dei servizi turistici sono espressi in euro.  
Le riduzioni delle "offerte speciali" non sono cumulabili.

### Recesso del consumatore (art. 7)

In caso di annullamento, il cliente e/o l'agenzia intermediaria, in solido, si impegnano a corrispondere a Blu Hotels Viaggi e Turismo di Blu Travel srl le penalità di annullamento nelle misure sotto determinate.

In caso di annullamento nel contratto di prenotazione per solo soggiorno alberghiero il viaggiatore è tenuto al pagamento delle penalità di seguito riportate:

- 10% dell'intero importo sino a 30 giorni prima della partenza;

- 20% dell'intero importo sino a 22 giorni prima della partenza;

- 50% dell'intero importo sino a 8 giorni prima della partenza;

- 75% dell'intero importo sino a 3 giorni prima della partenza.

Nessun rimborso dopo tale data. Quest'ultima penalità è valida anche qualora il cliente interrompesse il soggiorno già iniziato. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo - sabato escluso - antecedente a quello di inizio del viaggio.

In caso di recesso del contratto da parte del consumatore di pacchetti turistici comprendenti, oltre al solo soggiorno, anche trasferimenti in nave o aereo, il viaggiatore è tenuto al pagamento delle seguenti penalità:

- 30% dell'intero importo sino a 60 giorni prima della partenza;

- 50% dell'intero importo sino a 30 giorni prima della partenza;

- 75% dell'intero importo sino a 8 giorni prima della partenza;

- 100% dell'intero importo dopo tali termini.

Questa ultima penalità è valida anche qualora il cliente interrompesse

il soggiorno già iniziato (il calcolo dei giorni non include quello recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo - sabato escluso - antecedente a quello di inizio del viaggio).

Nessun rimborso dopo tale data. Quest'ultima penalità è valida anche qualora il cliente interrompesse il soggiorno già iniziato. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo - sabato escluso - antecedente a quello di inizio del viaggio.

Saranno ritenute valide le comunicazioni di rinuncia o cambiamento fatte per raccomandata r.r. Il timbro postale farà fede per i termini di decorrenza delle penali. Eventuali rimborsi saranno effettuati soltanto a nome dell'intestatario della prenotazione.

Nel caso di gruppi precostituiti gli importi di cui sopra verranno concordati di volta in volta alla firma del contratto.

### Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio (art. 17)

Consigliamo al cliente consumatore di stipulare una polizza assicurativa globale per i servizi turistici e per il pagamento delle eventuali penali di annullamento previste in caso di recesso.

Se non coperto da apposita assicurazione facoltativa, il cliente consumatore che per qualsiasi motivo interrompa il viaggio o i servizi turistici prenotati non ha diritto al rimborso del prezzo relativo ai servizi non usufruiti.

Al cliente consumatore che, senza alcuna comunicazione, non si presenterà alla partenza o alla struttura turistica, non sarà garantita la sistemazione prenotata e verranno applicate le penalità previste dalla scheda tecnica.

### Clausola compromissoria:

Le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente, nominato dagli arbitri già designati, ovvero - in mancanza - dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale avrà sede presso gli uffici di Blu Hotels Viaggi e Turismo di Blu Travel srl, sita a Salò (BS) - Loc. Cunettone in via E. Fermi nr. 7/B.

Esso deciderà secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.

Per qualsiasi altro grado di giudizio sarà competente il foro di Brescia.

### Autorizzazione amministrativa:

Atto Dirigenziale nr. 3501 del 07/10/2004, emanato dalla Provincia di Brescia. Estremi della polizza assicurativa responsabilità civile: nr. 161306, stipulata con la compagnia assicurativa Mondial Assistance Italia Spa periodo dal 05.08.2009 al 05.08.2010.

Periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo: 30/06/2009 - 31/12/2010.

Sede Operativa:

Blu Hotels Viaggi e Turismo di Blu Travel S.r.l.

Via Stradivari, 4 - 20131 Milano.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI VIAGGIO Chartis EUROPE S.A. PER BLU HOTELS SPA**

**CONDIZIONI GENERALI POLIZZA NUMERO: IAH0001583**

La presente polizza opera in favore dei clienti di

**Blu Hotels SpA**  
 Sede legale: Via Porto Portese 22,  
 25010 San Felice del Benaco, Brescia  
 Sede OPERATIVA (es. posta, comunicazioni etc.):  
 Via E. Fermi 7/b, 25087 Cunettone, Salò, Brescia  
 P.Iva: 01906530983

La garanzia viene prestata anche in nome e per conto delle seguenti società collegate alla contraente: Tankestellen GmbH, Alpenblu Hotelbetrieb GmbH. Alberghi in Italia e Austria. Le clausole evidenziate in grassetto nel testo di polizza contengono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente.

**PER OGNI RICHIESTA RIGUARDANTE LA POLIZZA CONTATTARE**

Per gli alberghi in Italia:  
**IGS SRL – Via ligabue 2, 04100 Latina** su mandato dell'Impresa - [travelguard.it@travelguard.com](mailto:travelguard.it@travelguard.com) -  
 Telefono: +39 0773 623897 (in italiano)

Per gli alberghi in Austria:  
**Chartis Europe S.A. Direktion für Deutschland Speicherstrasse 55 - 60327 Frankfurt**

**precisando in ogni caso: cognome e nome dell'Assicurato**

**RIEPILOGO**

- CAPITOLO 1 - TABELLA DELLE GARANZIE**
- CAPITOLO 2 - DEFINIZIONI DI POLIZZA**
- CAPITOLO 3 - GARANZIE CONTRATTUALI**
- CAPITOLO 4 - ESCLUSIONI DI POLIZZA**
- CAPITOLO 5 - PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO**
- CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPITOLO 1 - TABELLA DELLE GARANZIE**

Le condizioni di applicazione delle garanzie illustrate nella presente tabella riepilogativa vengono disciplinate nei capitoli successivi del documento di polizza.

<b>GARANZIE</b>	<b>IMPORTI E MASSIMALI</b>
<b>1. Annullamento o modifica del viaggio</b>	Massimale per Assicurato: .....6.000 € Massimale per Sinistro: .....30.000 € Franchigia per Sinistro: .....45€

**CAPITOLO 2 - DEFINIZIONI DI POLIZZA**

Alcuni termini ricorrono frequentemente nel presente contratto assicurativo. Di seguito un utile glossario: (in ordine alfabetico):

**Attentato/Atto terroristico:** l'uso effettivo o minacciato di forza o violenza nei confronti di persone o cose, ovvero un atto che metta in pericolo la vita umana o la proprietà, oppure un atto commesso con l'obiettivo di compromettere o interferire con il funzionamento di un sistema elettronico o di comunicazione, da parte di qualunque individuo o gruppo che agisca o meno per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione, governo, potere, autorità o forza militare, quando l'obiettivo sia di intimidire, coartare o danneggiare un governo, la popolazione civile o una qualsiasi parte di essa o di interrompere l'attività di un settore

economico.

Per atto terroristico si intende inoltre qualsiasi atto identificato o riconosciuto come tale dal governo del paese in cui esso si verifica, oppure dal governo del paese di residenza dell'Assicurato.

**Assicurato/Cliente:** le persone che hanno acquistato una vacanza presso **Blu Hotels SpA in relazione ad alberghi in Italia ed Austria. La garanzia viene prestata anche in nome e per conto delle seguenti società collegate alla contraente: Tankestellen GmbH, Alpenblu Hotelbetrieb GmbH. Alberghi in Italia e Austria.**

**Assicuratore:**

Chartis Europe S.A.  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Sede Legale e Direzione Generale: 20123 Milano  
Via della Chiusa, 2 - Tel.: 023690.1, Telefax: 023690.222  
Web: [www.chartisinsurance.com](http://www.chartisinsurance.com)

**Beneficiario :** per tutte le garanzie, il beneficiario è l'Assicurato stesso, salvo pattuizione contraria. In caso di morte da infortunio, beneficiari del capitale sono il coniuge dell'Assicurato oppure, in assenza di coniuge, i figli dell'Assicurato oppure, in assenza di figli, gli aventi diritto per legge dell'Assicurato.

**Centro di gestione dei sinistri:**

**Per gli alberghi in Italia**

**IGS SRL – Via ligabue 2, 04100 Latina** su mandato dell'Impresa - E-mail: [travelguard.it@travelguard.com](mailto:travelguard.it@travelguard.com) - Telefono: +39 0773 623897 (in italiano)

**Per gli alberghi in Austria**

Chartis Europe S.A. Direktion für Deutschland Speicherstrasse 55 - 60327 Frankfurt  
Tel: 069.-971130 - Fax: 069-97113494 - Email: [schadenmitteilung@travelguard.com](mailto:schadenmitteilung@travelguard.com)

**Condizioni generali del contratto assicurativo:** documento precedentemente redatto dall'Assicuratore, fornito ad ogni Assicurato, contenente il complesso delle condizioni di operatività della garanzia, la natura e l'ammontare degli indennizzi, le esclusioni e le delimitazioni contrattuali.

**Coniuge:** la moglie/il marito, la/il convivente di diritto o di fatto dell'Assicurato, intendendosi con questo esclusivamente il/la convivente more uxorio.

**Contaminazione:** la contaminazione o l'avvelenamento di persone ad opera di sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche tale da causare malattia, decesso e/o invalidità permanente.

**Contraente:**

**Blu Hotels SpA**  
**Sede legale: Via Porto Portese 22,**  
**25010 San Felice del Benaco, Brescia**  
**Sede OPERATIVA (es. posta, comunicazioni etc.):**  
**Via E. Fermi 7/b, 25087 Cunettone, Salò, Brescia**  
**P.Iva: 01906530983**

**La garanzia viene prestata anche in nome e per conto delle seguenti società collegate alla contraente: Tankestellen GmbH, Alpenblu Hotelbetrieb GmbH. Alberghi in Italia e Austria.**

**Domicilio:** luogo di dimora abituale dell'assicurato in Italia. In caso di controversia, sarà considerato domicilio il domicilio fiscale.

**Danno materiale:** qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza, inclusa qualunque lesione fisica subita da animali.

**Figlio:** i figli legittimi, naturali o adottati dell'Assicurato e/o del Coniuge.

**Eestero:** paese diverso da quello in cui l'Assicurato risiede.

**Familiare:** il Coniuge, il padre, la madre, i nonni, i figli, i nipoti, i generi, le nuore, le sorelle, i fratelli dell'Assicurato e/o del Coniuge.

**Franchigia:** somma fissata in maniera forfetaria nel contratto e rimanente in carico dell'Assicurato in caso di risarcimento conseguente ad un Sinistro. La franchigia può essere espressa anche in termini di ore, giorni o percentuale. In tale caso la garanzia in questione è operante dallo scadere del termine fissato oppure in eccesso alla percentuale stabilita.

**Lesione corporale:** qualsiasi lesione fisica subita da una persona.

**Infortunio grave:** qualsiasi lesione corporale, non procurata intenzionalmente da parte della vittima, derivante dall'azione improvvisa e non prevedibile di una causa esterna, constatata da un'autorità medica abilitata e tale da impedire alla vittima di spostarsi

**Infortunio o malattia pregresso(a):** compromissione, di natura temporanea o definitiva, dell'integrità fisica dell'Assicurato, constatata da un'autorità medica competente e anteriore alla data di iscrizione al viaggio, che non sia stata constatata per la prima volta e non abbia dato luogo a una ricaduta, a un aggravamento o a un ricovero ospedaliero nel corso dei 30 giorni precedenti l'acquisto del Viaggio.

**Malattia:** qualsiasi alterazione dello stato di salute o qualsiasi lesione corporale constatata durante la vigenza del contratto da un'autorità medica abilitata.

**Malattia grave:** qualsiasi brusca e violenta alterazione dello stato di salute, constatata da un'autorità medica abilitata, che comporti la cessazione di qualunque attività professionale o di altro tipo e che abbia una prognosi riservata o un decorso che pregiudichi la partecipazione al viaggio.

**Massimale per Sinistro:** nel caso in cui una garanzia operi a favore di più Assicurati vittime di un medesimo evento, la copertura si intende in ogni caso limitata all'ammontare massimo previsto in virtù della garanzia indipendentemente dal numero di vittime. Di conseguenza gli indennizzi sono ridotti e liquidati in proporzione al numero di vittime.

**Oggetti di valore:** fucili da caccia, attrezzature e materiale per lo sport, gioielli, oggetti realizzati in materiale prezioso, pietre preziose, perle, orologi, pellicce, materiale portatile fotografico, cinematografico, informatico o telefonico, materiale di registrazione o di produzione del suono o di immagini e relativi accessori.

**Ricovero ospedaliero:** il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, laddove sia necessario un soggiorno minimo di 24 ore consecutive. Per struttura ospedaliera si intende: un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del personale necessario.

**Sinistro:** il realizzarsi di un evento previsto nel contratto. Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro.

**Terzi:** qualsiasi persona fisica o giuridica **ad esclusione dell'Assicurato, dei suoi familiari, ascendenti, discendenti e delle persone che viaggiano con l'Assicurato, degli incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni.**

**Validità territoriale delle garanzie:** mondo intero, **con esclusione di Afghanistan, Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Iran, Iraq, Siria, Liberia e Sudan**, salvo pattuizione contraria contenuta nella specifica garanzia.

**Viaggio:** trasporto (biglietto di trasporto, solo volo) e/o soggiorno (pacchetto, crociera o locazione), prenotato presso il contraente ed effettuato dall'Assicurato, le cui date, la cui destinazione e il cui costo sono indicati nelle condizioni particolari

**Operatore turistico:** Blu Hotels SpA; Blu Travel Srl

### CAPITOLO 3 - GARANZIE CONTRATTUALI

### 3.1 - GARANZIA ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO

Ai fini dell'applicazione della presente garanzia, si applicano le seguenti definizioni:

**Penali applicate dall'operatore turistico:** penali di annullamento del viaggio contrattualmente dovute all'operatore turistico dal suo cliente e specificate nelle condizioni particolari di vendita dell'operatore turistico, approvate dal cliente al momento della firma della propria scheda di iscrizione al viaggio.

#### Decorrenza e durata della copertura

L'Assicurato sottoscrive la garanzia nel giorno di acquisto del viaggio, fermo il versamento di un acconto o del saldo all'operatore turistico, o al più tardi prima che abbia inizio l'applicazione delle penali di annullamento.

**La garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato aderisce al presente contratto in conformità alle informazioni riportate nelle condizioni particolari di assicurazione ed è operante 24 ore su 24.**

**La copertura cessa all'inizio del viaggio di andata, nel momento in cui l'Assicurato effettua la registrazione presso i banchi di accettazione dell'impresa di trasporto oppure, se l'Assicurato utilizza un mezzo di trasporto individuale, nel momento in cui l'Assicurato arriva nel luogo di soggiorno.**

#### Natura della garanzia

La garanzia prevede il rimborso di tutte le spese di annullamento o di modifica del viaggio prima della partenza, **entro i limiti degli importi e al netto della franchigia indicati nella "Tabella delle garanzie"**, rimasti in carico dell'Assicurato e fatturati dalla contraente in applicazione delle condizioni particolari di vendita, al netto delle tasse aeroportuali, dei premi assicurativi e delle spese di sinistro, nel caso in cui l'Assicurato sia impossibilitato a partire per uno dei seguenti motivi:

1. decesso, infortunio o malattia grave, ricovero ospedaliero:
  - dell'Assicurato, del coniuge di diritto o di fatto, dei suoi ascendenti, discendenti o di quelli del coniuge, di suoceri, suocere, fratelli, sorelle, cognati o cognate, generi, nuore ovvero del tutore legale dell'Assicurato, nonché di qualunque persona che viva abitualmente con l'Assicurato;
  - delle persone che accompagnano l'Assicurato durante il viaggio;
  - qualora l'Assicurato desideri comunque partire, la garanzia prevede il rimborso delle spese supplementari di hotel derivanti da detto annullamento entro il limite dell'importo di indennizzo che sarebbe stato versato all'Assicurato nel quadro della garanzia annullamento;
  - del sostituto professionale dell'Assicurato o della persona a cui sono affidati in custodia i figli minorenni o disabili dell'Assicurato.

L'Assicurato e il coniuge beneficiano inoltre della copertura in caso di:

2. danni materiali rilevanti arrecati alla loro abitazione o ai locali professionali di loro proprietà ovvero da loro affittati o occupati a titolo gratuito, che risultino distrutti per oltre il 50% e richiedano assolutamente la loro presenza in loco al fine di attuare i necessari interventi conservativi;
3. licenziamento per motivi economici, **a condizione che la procedura non sia stata avviata prima dell'acquisto del viaggio;**
4. stato depressivo, malattia psichica, nervosa o mentale che determini un ricovero ospedaliero di oltre 4 giorni consecutivi;
5. stato di gravidanza non noto al momento dell'iscrizione al viaggio e che costituisca di per sé una controindicazione al viaggio, gravidanza patologica, aborto spontaneo, aborto terapeutico, parto e relativi postumi, verificatisi entro l'8° mese di gestazione;
6. ottenimento di un impiego stipendiato o ammissione a uno stage retribuito prima della partenza mentre l'Assicurato e il Coniuge erano iscritti alle liste di collocamento come disoccupato, **ad esclusione di proroga o rinnovo di un contratto di lavoro o stage;**
7. cambiamento professionale che li costringa ad effettuare un trasloco, a condizione che la procedura non sia stata avviata prima dell'acquisto del viaggio;
8. modifica o cancellazione, ad opera del datore di lavoro, del periodo di ferie precedentemente concesso per il viaggio, **fermo restando che sarà applicata una franchigia minima pari al 25 % dell'ammontare dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore, ad esclusione dei liberi professionisti, dei responsabili e dei legali rappresentanti di un'azienda;**
9. convocazione ad un esame universitario di recupero in una data rientrante nel periodo previsto per il viaggio, **a condizione che il mancato superamento dell'esame non sia noto al momento dell'acquisto del viaggio;**
10. convocazione in una data rientrante nel periodo previsto per il viaggio e non nota al momento

dell'acquisto del viaggio, che non possa essere rinviata e che richieda la sua presenza per una delle seguenti ragioni amministrative:

- convocazione in vista dell'adozione di un minore,
  - convocazione in qualità di testimone o giurato di Corte d'Assise,
  - convocazione per un trapianto d'organo;
11. mancata concessione del visto turistico da parte delle autorità del paese scelto per il viaggio, a **condizione che nessuna domanda sia stata precedentemente presentata e già rifiutata da dette autorità con riferimento ad un precedente viaggio;**
12. danni gravi arrecati al loro veicolo, occorsi 48 ore prima della partenza, laddove il veicolo non possa più essere utilizzato per raggiungere il luogo di soggiorno;
13. smarrimento o furto di documenti di identità o di biglietti di trasporto assolutamente necessari per effettuare il viaggio, qualora il furto o lo smarrimento si verifichi 48 ore prima della data di partenza prevista, **fermo restando che si applicherà una franchigia minima pari al 25% dell'ammontare dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore;**

#### **PARTICOLARI MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO**

Oltre alle disposizioni previste nel capitolo "PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO", l'Assicurato, o il suo rappresentante, deve:

- **informare immediatamente, salvo causa fortuita o di forza maggiore, l'Operatore turistico riguardo all'impossibilità di effettuare il Viaggio.**
- **il rimborso del Viaggio è calcolato in base alle penali di annullamento in vigore nella data della prima constatazione dell'evento che determina l'applicazione della garanzia. Qualsiasi evoluzione, anche se non prevedibile, della situazione dell'Assicurato non sarà presa in considerazione e rischia di penalizzare l'Assicurato;**
- **informare il centro di gestione tramite raccomandata, entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui l'Assicurato viene a conoscenza del sinistro. Trascorso tale termine, l'Assicuratore si riserva il diritto di applicare la decadenza della garanzia;**

#### **CAPITOLO 4 - ESCLUSIONI DI POLIZZA**

**Sono sempre esclusi da tutte le garanzie contrattuali:**

- **i fatti causati o provocati intenzionalmente dall'Assicurato o dal beneficiario del contratto,**
- **le conseguenze del suicidio o del tentato suicidio dell'Assicurato,**
- **sommosse, tumulti popolari, effetti derivanti da una fonte di radioattività, epidemie, inquinamento, catastrofi naturali, eventi climatici,**
- **i sinistri derivanti da guerra civile o straniera, invasione, insurrezione, rivoluzione, utilizzo del potere militare o usurpazione di potere governativo o militare,**
- **i sinistri derivanti da qualsiasi atto terroristico: l'assicurazione non si applica alle perdite dirette o indirette derivanti da atti terroristici, ivi incluse tutte le misure adottate per impedire o difendersi da un atto terroristico, perpetrato o preparato,**
- **i sinistri derivanti direttamente o indirettamente da un'esposizione o da una contaminazione dovuta a sostanze nucleari, chimiche o biologiche indipendentemente dalle cause che vi hanno contribuito,**
- **l'assunzione di droghe, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non prescritti da un'autorità medica abilitata e le relative conseguenze,**
- **le conseguenze dello stato di ebbrezza dell'Assicurato, caratterizzato dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico pari o superiore a quello fissato dalla legge che regola la circolazione automobilistica del paese in cui si trova l'Assicurato al momento del sinistro,**

**Sono parimenti esclusi gli infortuni che si verificano nelle seguenti circostanze:**

- **mentre l'Assicurato pratica uno sport a titolo professionale, pratica uno sport o partecipa ad una gara amatoriale che richiede l'impiego di un veicolo terrestre, aereo o acquatico a motore,**
- **mentre l'Assicurato utilizza, in qualità di pilota o passeggero, un ultraleggero, deltaplano, aliante, paracadute o parapendio,**
- **quando l'Assicurato partecipa a risse (salvo in caso di legittima difesa), atti criminosi, scommesse di qualsiasi natura,**

**Sono altresì escluse le spese o perdite dovute, interamente o in parte:**

- alle leggi, ai regolamenti o ai decreti pubblicati o emanati da qualsiasi governo o autorità pubblica,
- ai ritardi o alle modifiche dell'itinerario prenotato, ovvero a una prestazione relativa al viaggio prenotato che evidenzi nella sua totalità o in una sua parte una mancanza da parte di uno dei prestatori responsabili di tutto il viaggio prenotato o di una sua parte,
- al ritardo o alla modifica dell'itinerario prenotato a causa dell'annullamento temporaneo o permanente di un servizio o di un mezzo di trasporto pubblico in seguito alle istruzioni o raccomandazioni di qualsiasi pilota, governo o autorità pubblica, incluse in particolare le istruzioni o raccomandazioni di qualsiasi ministero dei trasporti, autorità portuale, compagnia aerea o equivalente.

Tuttavia la presente esclusione non si applica ai ritardi, agli annullamenti e/o alle interruzioni causati dal temporaneo annullamento del servizio di un'impresa di trasporti pubblici per motivi meccanici e/o meteorologici qualora la durata del ritardo superi il periodo minimo garantito come definito nelle condizioni generali di assicurazione;

- qualsiasi interruzione di pagamento, errore o omissione di un tour operator, di un'impresa di trasporto o di un agente di viaggio,
- qualsiasi sommossa, sciopero (lock-out), blocco, azioni governative di qualsiasi paese o minaccia relativa ai suddetti eventi,
- qualsiasi sciopero o minaccia di sciopero che sia stata resa pubblica più di 24 ore prima della partenza prevista.
- questa polizza non fornisce copertura se stai viaggiando verso una specifica nazione o un'area relativamente alla quale il Ministero degli esteri della Repubblica Italiana abbia sconsigliato il viaggio.

#### **4.1 - SPECIFICHE ESCLUSIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO**

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa :

- Infortunio o malattia pregresso(a);
- malattie nervose o mentali che determinino un ricovero ospedaliero di durata inferiore o pari a 4 giorni consecutivi;
- le interruzioni volontarie di gravidanza, le relative conseguenze e complicanze;
- gli annullamenti derivanti da visite periodiche di controllo e di osservazione;
- gli annullamenti conseguenti a una mancata vaccinazione imputabile a dimenticanza;
- gli annullamenti traenti origine dalla mancata presentazione, per qualsivoglia motivo, di uno dei documenti indispensabili per il viaggio, tranne nei casi previsti nell'ambito della presente garanzia;
- gli annullamenti ad opera dell'impresa di trasporto o dell'organizzatore, qualunque ne sia la causa.

### **CAPITOLO 5 - PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO**

#### **5.1 - DENUNCIA DEL SINISTRO**

Per potere fruire al più presto dell'indennizzo, l'Assicurato, o il suo legale rappresentante, deve denunciare mediante raccomandata, non appena ne sia venuto a conoscenza, qualsiasi sinistro di natura tale da determinare l'applicazione delle garanzie contrattuali, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo: entro 5 giorni lavorativi per le garanzie "Annullamento o modifica del viaggio",

**OGNI DENUNCIA DOVRÀ ESSERE INVIATA AL CENTRO DI GESTIONE DEI SINISTRI AL SEGUENTE INDIRIZZO:**

**Per gli alberghi in Italia :**

**IGS SRL – Via ligabue 2, 04100 Latina** su mandato dell'Impresa - [travelguard.it@travelguard.com](mailto:travelguard.it@travelguard.com) -

Telefono: +39 0773 623897 (in italiano)

**Per gli alberghi in Austria :**

Chartis Europe S.A. Direktion für Deutschland Speicherstrasse 55 - 60327 Frankfurt

Tel: 069.-971130 - Fax: 069-97113494 - Email: [schadenmitteilung@travelguard.com](mailto:schadenmitteilung@travelguard.com)

**A norma dell'art. 1915 del codice civile, in caso di mancata denuncia o di denuncia tardiva, le garanzie non saranno più prestate qualora l'Assicuratore stabilisca che tale ritardo gli abbia arrecato un danno, a meno che non venga dimostrato che, per causa fortuita o di forza maggiore, non sia stato possibile effettuare la denuncia entro il termine previsto. In caso di ritardo colposo nel denunciare il sinistro, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.**

## 5.2 - DOCUMENTI NECESSARI ALLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In tutti i casi, per l'apertura della pratica di sinistro l'Assicuratore necessita dei seguenti elementi di informazione:

- una copia delle condizioni particolari dell'Assicurato allegate al presente contratto
- una dichiarazione sull'onore rilasciata dall'Assicurato (o dal suo legale rappresentante) che descriva in maniera dettagliata le circostanze di accadimento del sinistro in questione.

Inoltre a seconda delle circostanze l'Assicuratore potrà richiedere anche i seguenti documenti:

**PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL VIAGGIO:**

- la causa dell'annullamento (infortunio, malattia, problemi professionali),
- i dati completi dell'operatore turistico dell'Assicurato ;
- la documentazione attestante l'iscrizione al viaggio, attestazioni, indennità corrisposte dalla Previdenza Sociale e tutte le informazioni necessarie all'apertura del sinistro, che consentano di dimostrare la fondatezza della richiesta di risarcimento giustificandone l'ammontare;
- dichiarare spontaneamente le garanzie analoghe di cui l'Assicurato usufruisce in base a contratti stipulati con altri assicuratori.

## 5.3 - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Qualsiasi pagamento potrà essere effettuato soltanto previa presentazione di un incartamento completo corredato dei documenti richiesti dall'Assicuratore. Previo accordo fra le parti, l'indennizzo è esigibile, senza interessi, entro 15 giorni dalla data in cui ne viene determinato l'ammontare.

**Qualora, ai fini della liquidazione del sinistro, si renda necessaria una verifica peritale e, senza valido motivo, l'Assicurato o il suo legale rappresentante rifiuti di sottoporvisi e, dopo preavviso di quarantotto ore dall'Assicurato o dal suo rappresentante legale dato all'Assicuratore mediante raccomandata, persista nel suo rifiuto immotivato, l'Assicuratore si vedrà costretto a disporre la decadenza da ogni diritto all'indennizzo relativamente al Sinistro in questione.**

**Aggravamento indipendente dall'infortunio o dalla malattia**

Ogni qual volta le conseguenze di un infortunio o di una malattia siano aggravate da un trattamento empirico, dal rifiuto dell'Assicurato di sottoporsi alle cure mediche rese necessarie dal suo stato di salute o dalla sua negligenza nel sottoporsi a tali cure, l'indennizzo sarà calcolato non in base ai postumi effettivi dell'infortunio o della malattia bensì in base ai postumi che si sarebbero prodotti in un soggetto in condizioni di salute normale sottoposto ad un trattamento medico razionale e appropriato.

**Perizia**

I danni sono valutati in via amichevole o, in mancanza di accordo amichevole, attraverso arbitrato irrituale, fatti salvi i rispettivi diritti delle parti. Ognuna delle parti sceglie un perito. Se i periti così nominati sono in disaccordo, essi nominano un arbitro. I due periti e l'arbitro operano di concerto e a maggioranza dei voti. Qualora una delle parti non nomini il proprio perito o qualora i due periti non concordino sulla scelta dell'arbitro, quest'ultimo sarà nominato dal tribunale commerciale nella cui giurisdizione si è verificato il sinistro. Tale nomina è effettuata su semplice richiesta avanzata dalla parte più diligente non prima di 15 giorni dopo l'invio all'altra parte di una raccomandata di diffida con avviso di ricevimento. Ciascuna delle parti paga le spese e le parcelle del proprio perito ed eventualmente il 50% delle parcelle dell'arbitro e delle spese connesse alla sua nomina.

## CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI GENERALI

**Sanzioni in caso di falsa dichiarazione**

**Qualsiasi inesattezza, omissione, dichiarazione incompleta o dichiarazione fraudolenta da parte dell'Assicurato riguardo agli elementi costitutivi del rischio al momento dell'adesione al contratto ovvero durante la vigenza del contratto è punita, anche qualora non abbia avuto alcun impatto sul Sinistro, mediante una riduzione dell'indennizzo o addirittura la dichiarazione di nullità del contratto.**

**Analogamente, qualsiasi omissione, dichiarazione incompleta o dichiarazione intenzionalmente o involontariamente falsa nella denuncia del Sinistro espone l'Assicurato alla decadenza delle garanzie o addirittura alla risoluzione del contratto. (Artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile)**

### **Assicurazioni multiple**

L'Assicurato non può in alcun caso beneficiare più volte, per il medesimo viaggio, della copertura prevista dal presente contratto. Qualora si verifichi tale eventualità, la responsabilità dell'Assicuratore si intende, in ogni caso, limitata al massimale previsto per la garanzia rilevante in relazione ad un'unica adesione.

### **COMPETENZA TERRITORIALE**

Per ogni controversia relativa al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell'Assicurato.

Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.**

***Nota informativa predisposta ai sensi dell'art.185 del Codice delle Assicurazioni ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997 e n°518/D del 21/11/2003, nonché dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.***

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

**Il contratto è concluso con la CHARTIS EUROPE S.A. avente sede legale a Parigi (Francia), Tour Chartis, Paris La Defense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie, e Rappresentanza Generale in Italia - Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano.**

La società CHARTIS EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 18473 del 19.03.1990 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.03.1990.

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

#### **LEGGE APPLICABILE**

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

#### **RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società CHARTIS EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - **Servizio Reclami** - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano - telefax 023690222- indirizzo email: [servizio.reclami@chartisinsurance.com](mailto:servizio.reclami@chartisinsurance.com). L'impresa gestisce il sinistro, dando riscontro entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, l'esponente potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma o - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla compagnia e dei dati specificati all'articolo 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- a) reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni;
- b) reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi;
- c) in caso di reclami relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto), qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nei casi di cui sopra, l'esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA – organismo di diritto francese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione francesi) - 26 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francia, Tel. + (00 33) 1 45 23 40 71, Fax + (00 33) 1 45 23 27 15, e-mail: [le.mediateur@mediation-assurance.org](mailto:le.mediateur@mediation-assurance.org). In alternativa potrà indirizzare il reclamo all'ISVAP, all'indirizzo

sopra indicato, che provvederà all'inoltro all'FSSA, con il preventivo consenso dell'esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente e tempestivamente trasmessa dall'ISVAP all'esponente.

## TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art.2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso azione contro di lui.

Nell'assicurazione del Ramo Cauzioni i diritti del Beneficiario della polizza si prescrivono nel termine previsto dalla Legge per l'estinzione dell'obbligazione principale; gli altri diritti derivanti dal contratto si estinguono nel termine ordinario di prescrizione decennale.

**SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.**

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa predisposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003.

### 1) Finalità e modalità del Trattamento dei dati

I suoi dati saranno trattati da Chartis Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Chiesa 2, Milano, Tel. +39.02.36901, Fax +39.02.3690222 – titolare del trattamento – nonché dalle Società appartenenti al medesimo gruppo societario, per dare corso all'attività assicurativa e riassicurativa, connessa al Suo contratto di assicurazione, nelle fasi di assunzione del rischio, della gestione del contratto e della liquidazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e sue successive modifiche e/o integrazioni.

### 2) Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali: è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto; è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative (quali ad esempio quelle relative all'antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile).

### 3) Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri soggetti iscritti al registro unico degli intermediari assicurativi; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso i suddetti soggetti. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre Società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione ed al terzo incaricato dell'esecuzione dei servizi di assistenza, blocco carte, gestione dei sinistri ed ogni altro servizio che la Centrale Operativa debba fornire ai termini di Polizza. L'elenco aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei responsabili potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, al seguente indirizzo: Chartis Europe S.A. – Via della Chiesa 2, Milano – Tel. +39.02.36901 - Fax +39.02.3690222.

### 4) Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 5) Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, per le finalità di cui al punto 1), nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs 196/2003.

### 6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati

trattati in violazione del Decreto Legislativo, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**7) Titolare e responsabile del procedimento**

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al punto 1) che precede, ossia Chartis Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Chiusa 2, Milano, Tel. +39.02.36901, Fax +39.02.3690222. Responsabili del trattamento dei dati personali sono i responsabili amministrativi *pro tempore* della Società.